



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA
SISTEMA S.P.A.

FEBBRAIO 2016

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento.....	3
ARTICOLO 2 – Ruolo e responsabilità dei Consiglieri	3
CAPO II – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E PROFILO QUALI-QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
ARTICOLO 3 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	3
ARTICOLO 4 – Gli organi delegati	4
ARTICOLO 5 – Composizione e profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione	4
ARTICOLO 6 – Requisiti dei Consiglieri	5
ARTICOLO 7 - Limiti al cumulo di incarichi.....	6
ARTICOLO 8 – Interlocking.....	6
ARTICOLO 9 – Remunerazione dei Consiglieri.....	7
ARTICOLO 10 – Formazione e piani di successione	7
CAPO III – RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	7
ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	7
ARTICOLO 12 – Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione.....	8
ARTICOLO 13 – Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate.....	10
ARTICOLO 14 – Trattamento delle informazioni societarie	10
ARTICOLO 15 – Rapporti con gli azionisti	10
CAPO IV – PRESIDENTE, AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E COMITATI	11
ARTICOLO 16 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	11
ARTICOLO 17 – Amministratori Indipendenti.....	11
ARTICOLO 18 – Amministratori non esecutivi	12
ARTICOLO 19 – Comitati endo-consiliari	12
CAPO V – FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	13
ARTICOLO 20 – Flussi informativi	13
ARTICOLO 21 – Sistema di controlli interni e gestione dei rischi	13
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ARTICOLO 22 – Aggiornamento del Regolamento	14

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (“**Banca Sistema**” o la “**Banca**”) (i) al fine di tenere conto delle previsioni in materia di assetto organizzativo e governo societario contenute nel D.Lgs. 385/1993 (il “**TUB**”) e delle disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d’Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV) (le “**Disposizioni di Vigilanza**”) e (ii) allo scopo di conformarsi ai principi sanciti dal Codice di Autodisciplina, predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate, promosso dalla Borsa Italiana (di seguito il “**Codice di Autodisciplina**”), al quale la Banca aderisce.

2. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari (tra le quali rivestono carattere preminente le Disposizioni di Vigilanza e il Codice di Autodisciplina) applicabili alla Banca nonché le previsioni statutarie.

ARTICOLO 2 – Ruolo e responsabilità dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono in modo professionale, trasparente, con autonomia di giudizio, nel rispetto dei principi di comportamento e etici definiti nel Codice Etico della Banca e del Codice di Autodisciplina.

2. I Consiglieri devono essere consapevoli delle responsabilità e degli obblighi connessi con la carica assunta.

3. I Consiglieri accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche da essi ricoperte in altre società e nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7.

4. Anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Consigliere è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per gli azionisti.

CAPO II – FUNZIONI, COMPOSIZIONE E PROFILO QUALI-QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri previsti dall’articolo 12 dello Statuto, dal codice civile, dalle altre disposizioni di legge e regolamentari e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

2. Nella sua qualità di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo di carattere strategico della Banca e di supervisione della gestione sociale (ad esempio,

mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Banca) e verifica nel continuo l'attuazione di tali indirizzi e la valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando con cadenza periodica i risultati conseguiti con quelli programmati. Nella veste di organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione svolge gli altri compiti allo stesso inderogabilmente attribuiti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari e delle Disposizioni di Vigilanza, tempo per tempo vigenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di organo con funzione di gestione, può svolgere anche compiti di gestione corrente nelle materie o per attività di sua competenza esclusiva o che non siano delegate al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato. Al fine di assicurare la chiarezza delle attribuzioni e di evitare sovrapposizioni di poteri, la Banca adotta una regolamentazione interna che disciplina nel dettaglio le competenze degli organi e delle funzioni aziendali e flussi informativi fra gli organi e le funzioni aziendali.

4. Si riporta sub Allegato [A] un estratto delle principali previsioni relative al ruolo del Consiglio di Amministrazione contenute nelle Disposizioni di Vigilanza.

ARTICOLO 4 – Gli organi delegati

1. Ai sensi dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel suo seno, un Comitato Esecutivo e un Amministratore Delegato (gli "**Organi Delegati**"). I poteri, la composizione e le modalità di funzionamento degli Organi Delegati sono disciplinati dagli articoli 12 e 14 dello Statuto nonché dai rispettivi regolamenti di funzionamento, ove adottati.

2. Nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire specifiche deleghe, per il compimento di determinati atti o negozi, a singoli Consiglieri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio. Le deleghe sono attribuite in modo tale da non privare il Consiglio delle proprie prerogative. Il contenuto delle deleghe deve essere determinato in modo analitico, caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, anche al fine di consentire al Consiglio l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

3. Gli Organi Delegati e i Consiglieri ai quali siano state conferite deleghe sono invitati a fornire aggiornamenti circa gli atti compiuti e le attività svolte nell'esercizio delle proprie deleghe ogni qualvolta richiesti dal Consiglio di Amministrazione e fermi restando gli obblighi di rendicontazione periodica degli Organi Delegati al Consiglio e al Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 12 e 17 dello Statuto.

ARTICOLO 5 – Composizione e profilo quali-quantitativo del Consiglio di Amministrazione

1. La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Deve assicurare un adeguato grado di diversificazione anche in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

2. Sotto il profilo qualitativo, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del TUB, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che nel Consiglio siano presenti soggetti che soddisfino le condizioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti.

3. Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo del Comitato Nomine: (i) definisce nell'ambito del processo di autovalutazione le professionalità necessarie a realizzare questo risultato; (ii) definisce, in relazione alle caratteristiche della Banca, la composizione quali-quantitativa degli organi aziendali (individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza – dei candidati ritenuto opportuno); (iii) sottopone tale definizione a periodica autovalutazione. I risultati di tale analisi sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.

4. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la nomina e la revoca dei componenti è disciplinata dall'articolo 10 dello Statuto.

5. All'esito del processo di nomina da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato Nomine) verifica, in modo approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

6. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprime una propria valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Tale processo viene effettuato sulla base del "Regolamento interno di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione", approvato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 6 – Requisiti dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'articolo 26 del TUB, i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della Banca. I Consiglieri devono possedere ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.

2. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, almeno tre Consiglieri, e comunque un numero di Consiglieri non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina. Le principali disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono riportate *sub* Allegato [B].

3. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, fatta eccezione per il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui al comma 2 che precede, che non determina la decadenza dalla carica se i predetti requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri.

4. Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, non devono versare in situazioni che possano essere causa di sospensione

dalla carica di Consigliere ai sensi di legge, non devono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca o che, comunque, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale; i predetti profili formano oggetto di valutazione con il preventivo supporto del Comitato Nomine.

5. Conformemente alla normativa di settore, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine, procede ad un'accurata verifica circa la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, redigendo un verbale analitico. A tal fine, i Consiglieri potranno rilasciare una dichiarazione sostitutiva, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, redatta coerentemente con quanto secondo il modello di cui all'Allegato [C].

6. I Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta nelle informazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 7 - Limiti al cumulo di incarichi

1. Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, l'accettazione dell'incarico comporta una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Consigliere il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di consigliere o di sindaco ricoperte in altre società, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

2. Nelle more dell'attuazione dell'art. 26 del TUB, al fine di assicurare che i Consiglieri dedichino il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito il numero massimo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dai membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema in società esterne al Gruppo nonché il procedimento da seguire in caso di superamento di tali limiti, come illustrato *sub* Allegato [D].

3. I candidati alla carica di Consigliere della Banca devono fornire al Consiglio la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti. Successivamente alla nomina, i Consiglieri devono mantenere il Consiglio tempestivamente aggiornato sui propri incarichi, al fine di consentire al Consiglio stesso di verificare l'eventuale superamento dei limiti di previsti dallo Statuto, dalla normativa di settore o dal presente Regolamento. In caso di superamento del limite, il Consiglio valuta la situazione alla luce della normativa vigente.

4. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o di sindaco ricoperte dai Consiglieri in altre società.

ARTICOLO 8 – Interlocking

1. Se un membro del Consiglio è candidato a un incarico esecutivo in una società bancaria, assicurativa o finanziaria che sia in concorrenza con le attività della Banca e delle altre società del gruppo della Banca, prima di accettarlo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c., fermo

restando le norme di volta in volta vigenti in materia di interlocking (Art. 36 – commi 2-bis e 2 ter del D.L. “Salva Italia”) in relazione al quale le verifiche saranno effettuate, tra l’altro, attraverso la compilazione di apposito questionario basato sul modello di cui *sub* Allegato [E].

ARTICOLO 9 – Remunerazione dei Consiglieri

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall’Assemblea dei soci all’atto della nomina nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, incluse le spese di viaggio e di trasferta.
2. La remunerazione del Presidente, di Vice Presidente (se nominato), dei Consiglieri delegati, dei membri del Consiglio cui sono affidate speciali mansioni e dei componenti del Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nonché la proposta del Comitato per la Remunerazione, nel rispetto delle politiche di remunerazione e incentivazione determinate dall’Assemblea. La carica di Presidente è remunerata esclusivamente con un compenso fisso.
3. L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari incarichi e della funzione di Direttore Generale, se nominato ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto.

ARTICOLO 10 – Formazione e piani di successione

1. La Banca adotta iniziative di formazione adeguate ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l’inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali.
2. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l’inserimento dei nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione formalizza un piano volto ad assicurare l’ordinata successione nelle posizioni di vertice dell’esecutivo (consiglieri esecutivi, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

CAPO III – RIUNIONI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia presso la sede legale della Banca sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell’Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri ovvero dal Collegio Sindacale o da ciascun Sindaco individualmente, e comunque sulla base

di un calendario definito preventivamente entro la fine di ciascuno esercizio sociale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno bimestrale.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun suo componente e ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

4. Al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento dei lavori consiliari, è raccomandata la partecipazione da parte dei Consiglieri per l'intera durata della riunione. La annuale definizione preventiva del calendario consiliare consente ai Consiglieri di poter assicurare la propria presenza di persona a tutte le riunioni consiliari programmate. In caso di assenza a tre delle riunioni consiliari in programma nel calendario consiliare annuale, il Comitato Nomine valuterà le motivazioni addotte dal Consigliere a giustificazione delle proprie assenze e riferirà prontamente al Consiglio di Amministrazione al quale il Consigliere interessato fornirà le opportune rassicurazioni circa il proprio perdurante impegno a partecipare alle riunioni e ai lavori consiliari o, ove ciò non sia possibile, valuterà la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica.

5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Presidente o dell'Amministratore Delegato, possono essere chiamati ad assistervi responsabili di funzioni o strutture aziendali, ovvero qualsiasi altra persona che il Presidente o l'Amministratore Delegato ovvero il Consiglio di Amministrazione medesimo voglia invitare per supportare i propri lavori su specifiche materie. Il segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età.

ARTICOLO 12 – Organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente organizza i lavori del Consiglio di Amministrazione, con il supporto delle strutture aziendali, in modo da garantire un efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio.

2. Il Presidente si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza dei Consiglieri e dei Sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Qualora gli argomenti in discussione siano relativi ad attività o iniziative di tipo ordinario, i relativi documenti, ove disponibili, sono trasmessi possibilmente alla data di invio dell'avviso di convocazione e, in ogni caso, non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la riunione consiliare, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, con particolare riferimento a dati o notizie "price sensitive". Per attività e iniziative di carattere straordinario, invece, la valutazione circa la tempistica dell'invio è rimessa, caso per caso, al Presidente, sentito l'Amministratore Delegato, ferma restando in ogni caso la necessità di assicurare

la corretta e completa informativa dei Consiglieri e dei Sindaci circa l'argomento oggetto di discussione. Per gli argomenti all'ordine del giorno di natura strategica o straordinaria o di particolare complessità tecnica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato, può chiedere che la documentazione sia messa a disposizione dei Consiglieri con maggiore anticipo e/o che siano organizzate, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione, incontri tecnici con i responsabili delle competenti funzioni interne della Banca e/o, se del caso, con consulenti esterni.

3. In particolare, per ogni argomento posto all'ordine del giorno viene predisposta una nota illustrativa della proposta di deliberazione ovvero una reportistica di dettaglio quando trattasi di dati economici/patrimoniali/statistici. Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, la stessa può essere utilmente corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa ai consiglieri.

4. Il Presidente provvede affinché analoghe informazioni siano trasmesse ai Sindaci.

5. Il potere di proposta delle delibere consiliari è assegnato in via ordinaria all'Amministratore Delegato, qualora nominato; ciascun Consigliere può comunque formulare proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario (ovvero da un Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). Tali verbali sono sottoposti all'approvazione della prima riunione utile del Consiglio; le deliberazioni prese devono intendersi esecutive quando relative ad adempimenti legislativi o lo richiedano particolari necessità aziendali.

7. I verbali delle riunioni consiliari rimangono disponibili - unitamente ai relativi allegati e alla documentazione acquisita agli atti dei verbali stessi - per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri e dei Sindaci.

8. Per l'organizzazione dei propri lavori, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto del Segretario del Consiglio nonché della Direzione Affari Legali e Societari della Banca alla quale possono essere indirizzate richieste di chiarimento sui documenti a supporto delle materie all'ordine del giorno.

9. Su incarico del Presidente, il Segretario del Consiglio assicura, a seguito di decisioni del Consiglio ovvero in adempimento a prescrizioni di Legge, gli specifici adempimenti amministrativi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comunicazioni alla Banca d'Italia, alla Consob, al Registro Imprese, alla Borsa Italiana nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per alcune materie espressamente indicate nell'articolo 12 dello Statuto, per la cui validità è necessario il voto favorevole di almeno sette componenti di cui almeno cinque tratti dalla lista di maggioranza. Resta fermo che tale quorum deliberativo rafforzato non trova applicazione in relazione alle sole delibere che devono essere adottate ai sensi della disciplina regolamentare e sulla base di una richiesta documentata da parte delle competenti autorità di vigilanza.

11. Ogni Consigliere ha diritto di formulare proposte e proprie considerazioni nel corso del dibattito sui punti posti all'ordine del giorno e di chiedere che del suo voto contrario o della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale.

ARTICOLO 13 – Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate

1. I Consiglieri riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, informandone prima della data dell'adunanza consiliare la Direzione Affari Legali e Societari ovvero il Consiglio, prima dell'apertura della discussione sui singoli punti dell'ordine del giorno interessati.

2. Le operazioni nelle quali un Consigliere sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 2391 del Codice Civile e alle operazioni poste in essere con parti correlate sono deliberate ed eseguite in modo trasparente, nel rispetto dell'articolo 53 del TUB, dell'articolo 2391-bis del Codice Civile, dell'articolo 136 del TUB qualora applicabile, della Procedura in materia di Operazioni con parti correlate e secondo criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

3. In ogni caso, i Consiglieri, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

ARTICOLO 14 – Trattamento delle informazioni societarie

1. I Consiglieri mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e rispettano la procedura adottata dalla Banca per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

ARTICOLO 15 – Rapporti con gli azionisti

1. Il Consiglio favorisce e facilita la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle assemblee e si adopera al fine di rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti i Consiglieri. In particolare, il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

3. Il Consiglio affida ad una o più specifiche funzioni aziendali il compito di gestire i rapporti con gli Azionisti.

4. In caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Banca o nella composizione della sua compagine sociale, il Consiglio valuta l'adeguatezza delle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze (es. quorum deliberativi, meccanismi di lista), formulando, se del caso, proposte all'Assemblea.

CAPO IV – PRESIDENTE, AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E COMITATI

ARTICOLO 16 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli amministratori delegati, ove nominati, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati end-consiliari. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo Statuto (in particolare, dall'articolo 17), in aggiunta ai poteri che il Consiglio di Amministrazione decide espressamente di delegare.

3. Il Presidente fornisce, con il supporto delle competenti funzioni aziendali, eventuali chiarimenti sulle materie iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, provenienti dagli altri Consiglieri.

4. Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Nel rispetto dei criteri di composizione dei comitati endo-consiliari previsti dalla normativa di settore, il Presidente offre la propria partecipazione in detti comitati in ragione delle proprie competenze ed esperienze professionali.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Vice-Presidente, il quale avrà il potere, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 – Amministratori Indipendenti

1. Almeno tre Consiglieri, e comunque un numero di Consiglieri non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come meglio riportati *sub* Allegato [B] (gli "**Amministratori Indipendenti**"). Essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e ai comitati endo-consiliari ai quali partecipano e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà di tali organi.

2. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza:

- a) dopo la nomina, in capo ad un nuovo Consigliere che si qualifica indipendente;
- b) con cadenza annuale, in capo a tutti i Consiglieri.

3. Dell'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è data comunicazione al mercato, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

4. Il Presidente assicura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche.

5. Nel valutare l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi, il Consiglio dà preminenza agli elementi di sostanza rispetto a quelli di natura formali.

6. Gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori e osservano le altre disposizioni previste dal Codice di Autodisciplina. In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto dal Consigliere designato dagli Amministratori Indipendenti in occasione della prima seduta dei soli Amministratori Indipendenti e quello di Segretario, salva diversa deliberazione, è svolto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 – Amministratori non esecutivi

1. I Consiglieri non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei Consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca. La compagine dei Consiglieri non esecutivi deve esprimere un'adeguata conoscenza delle attività bancarie, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

2. I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e contribuiscono all'assunzione delle decisioni. I componenti non esecutivi devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo e partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi. Essi pongono in essere con diligenza e tempestività ogni altra attività prevista in capo agli stessi dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

ARTICOLO 19 – Comitati endo-consiliari

1. Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e di consultazione, che permetta al Consiglio una migliore valutazione di alcuni argomenti di sua competenza, il Consiglio istituisce al proprio interno i seguenti comitati (i "Comitati"), a struttura ristretta, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio nelle materie di propria competenza, fermi restando i poteri decisionali non delegabili e le responsabilità del Consiglio medesimo:

- (i) Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- (ii) Comitato per la Remunerazione;
- (iii) Comitato per le Nomine;
- (iv) Comitato Etico.

2. I regolamenti dei Comitati sono riportati *sub* Allegato [F].

3. La Banca fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio.

CAPO V – FLUSSI INFORMATIVI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ARTICOLO 20 – Flussi informativi

1. La circolazione di informazioni tra gli Organi Sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.
2. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto è competente a verificare la predisposizione nonché il regolare mantenimento nel tempo di un sistema di flussi informativi che sia adeguato, completo e tempestivo e che consenta di valorizzare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale.
3. Un apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina le modalità, la periodicità, la forma ed i contenuti minimi dei flussi informativi che, su base regolare, devono essere inviati agli organi aziendali.

ARTICOLO 21 – Sistema di controlli interni e gestione dei rischi

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge un importante ruolo nell'ambito del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio della Banca.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Banca si avvale, in materia di rischi e sistema di controlli interni, del Comitato per il Controllo e Gestione dei Rischi, composto da almeno tre Amministratori Indipendenti, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi valuta, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia predisponendo annualmente una apposita relazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consigliere incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ove nominato, e previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale nomina e revoca il responsabile della funzione di Internal Audit ed assicura che le funzioni di controllo siano dotate delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.
5. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di designare uno o più Consiglieri incaricati del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al quale o ai quali affidare i compiti di cui all'articolo 7 del Codice di Autodisciplina.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22 – Aggiornamento del Regolamento

1. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione della relazione sul governo societario, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento e sulla concreta attuazione delle regole di governo societario sancite dal Codice di Autodisciplina e dalle Disposizioni di Vigilanza, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Banca: www.bancasistema.it.

ALLEGATO A

ESTRATTO DELLE PREVISIONI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA E DI GESTIONE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 1 - Governo societario Sezione III - Compiti e poteri degli organi sociali

SEZIONE III

COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Disposizioni comuni

Compiti e poteri di amministrazione e di controllo devono essere ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna.

L'articolazione degli organi societari deve essere conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo, evitando la creazione di strutture organizzative (es. comitati inter-organici) con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione

2.1 Principi generali

Un sistema di governo societario efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, richiede che, nel caso in cui le funzioni di supervisione strategica e di gestione vengano attribuite a organi diversi, siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità dei due organi, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, il secondo responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Analoga esigenza di una puntuale distinzione di ruoli si pone con riferimento ai componenti dell'organo in cui siano incardinate entrambe le funzioni¹. Tale distinzione di funzioni non incide sulla caratteristica collegiale dell'organo e sul coinvolgimento di tutti i suoi membri nello svolgimento dell'attività, ma consente una più puntuale articolazione dei momenti (di supervisione strategica e gestionali) attraverso i quali l'organo medesimo esercita le proprie competenze.

Nelle banche di minori dimensioni e limitata complessità operativa questa distinzione può non sussistere, considerato anche il contributo fornito in tali realtà dal direttore generale nell'esercizio dei compiti di gestione.

2.2 Linee applicative

¹ La disciplina civilistica individua chiaramente compiti e responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo, distinguendo tra amministratori destinatari di deleghe e amministratori non esecutivi. Nel disegno del codice, si distingue tra compiti, svolti dagli organi delegati, di "cura" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, da un lato, e compiti di "valutazione" di tale assetto e, in generale, dell'andamento della gestione, svolta dal consiglio di amministrazione. Tale assetto contribuisce a valorizzare la funzione di supervisione che deve essere svolta dal consiglio di amministrazione nel suo complesso sull'attività di gestione corrente della banca affidata a chi ha funzioni esecutive (art. 2381 c.c.).

- a. Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7.
- b. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. In aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), l'organo è chiamato in particolare a: *i)* approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; *ii)* approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii)* supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca; *iv)* assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.
- c. Con riferimento al ruolo rispettivamente svolto dalla funzione di supervisione strategica e dalla funzione di gestione nelle materie concernenti strategie d'impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni (compresi i compiti in materia di costituzione delle funzioni aziendali di controllo e di definizione e coordinamento delle loro responsabilità ecc.), ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, ICAAP, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7. Per quanto attiene al ruolo svolto da questi organi in materia di antiriciclaggio, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina attuativa del d.lgs. 231/2007² (2).
- d. Il contenuto delle deleghe nell'ambito dell'organo con funzione di gestione deve essere determinato in modo analitico ed essere caratterizzato da chiarezza e precisione, anche nell'indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio; ciò, anche al fine di consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.
- e. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, spettano all'organo con funzione di supervisione strategica e non possono formare oggetto di delega: *i)* tutti i compiti che questo organo svolge ai sensi della precedente linea applicativa b) e della Circolare n. 263, Tit. V, Cap. 7, Sez. II, par. 2; *ii)* la nomina e la revoca del direttore generale; *iii)* l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche; *iv)* l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; *v)* l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; *vi)* la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi³ (3). Nell'ambito delle società capogruppo possono essere delegate le operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del gruppo. Al contempo, il sistema delle deleghe deve essere idoneo ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dall'organo con funzione di gestione o dalle strutture aziendali⁴.
- f. Nei casi in cui, al fine di conferire unitarietà alla conduzione aziendale, rilevanti poteri di gestione siano delegati a un singolo esponente aziendale o al comitato esecutivo, occorre comunque preservare una corretta e costruttiva dialettica interna; a tal fine, anche quando il potere di proposta delle delibere consiliari

² Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, co. 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Cap. 1, Sezioni I e II).

³ Ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7, la nomina e la revoca delle funzioni aziendali di controllo spetta all'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo.

⁴ Nelle banche che adottano il modello di amministrazione dualistico, quando al consiglio di sorveglianza sono attribuite funzioni di supervisione strategica (art. 2409-terdecies, co. 1, lett. *f-bis*, del codice civile), possono essere attribuiti al consiglio di gestione i seguenti compiti: la nomina e la revoca del direttore generale; l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni. Resta fermo che il consiglio di gestione non può delegare ad altri tali compiti.

sia assegnato in via ordinaria a uno o più esponenti oppure al comitato esecutivo, deve garantirsi la facoltà in capo anche ad altri consiglieri di formulare proposte, così come deve curarsi con particolare attenzione e impegno la completa e tempestiva informativa all'organo collegiale.

g. La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere pletorico l'assetto dell'esecutivo. La presenza di più direttori generali è possibile in casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa), purché le rispettive competenze siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.

h. L'attribuzione di compiti di supervisione strategica al consiglio di sorveglianza non deve condurre a ingerenze di quest'ultimo nella gestione, per non snaturarne di fatto la funzione di controllo e non limitare l'autonomia dell'organo cui è attribuita la gestione. Lo statuto della banca, nell'ambito di quanto consentito dal codice civile, deve: *i)* individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del consiglio di sorveglianza; *ii)* limitare tali competenze alle sole operazioni effettivamente "strategiche", escludendo in ogni caso ampliamenti delle fattispecie rimesse allo stesso consiglio di sorveglianza; *iii)* qualificare natura e contenuti del potere decisionale riconosciuto al consiglio medesimo rispetto alle competenze del consiglio di gestione, fermo restando il potere di proposta di quest'ultimo; *iv)* individuare le operazioni strategiche fondamentali (es. fusioni, acquisizioni di particolare rilievo) per le quali il consiglio di sorveglianza può rappresentare il proprio indirizzo al consiglio di gestione ai fini della predisposizione della relativa proposta; *v)* attribuire al consiglio di gestione della capogruppo il compito di designare i consiglieri esecutivi delle società del gruppo al fine di assicurare l'unitarietà della conduzione operativa del gruppo stesso.

i. Tenuto conto della disciplina civilistica in tema di interessi degli amministratori per i sistemi tradizionale e monistico (artt. 2391 e 2409-*noviesdecies*, co. 1, c.c.), le banche adottano, nell'ipotesi di attribuzione al consiglio di sorveglianza della funzione di supervisione strategica, idonee disposizioni statutarie che assicurino adeguata trasparenza e sostanziale correttezza nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali i consiglieri di sorveglianza abbiano interessi, per conto proprio o di terzi⁵ (5). In tali circostanze i consiglieri devono dare notizia di tale interesse, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve inoltre adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

⁵ Resta ferma l'applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari e delle attività di rischio verso soggetti collegati di cui, rispettivamente, agli artt. 136 e 53 TUB.

ALLEGATO B
REQUISITI DI PROFESSIONALITA', ONORABILITA' E INDIPENDENZA

A) Requisiti di professionalità

Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione

Art. 1 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari).

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Requisiti aggiuntivi

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina e dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, per un buon funzionamento dell'organo amministrativo, nella scelta degli amministratori si debba tenere conto delle dimensioni del Gruppo Banca Sistema, della complessità e specificità del settore in cui opera. A tal fine individua le aree di competenza che ritiene debbano essere necessariamente rappresentate in Consiglio richiedendo che gli amministratori, oltre ai requisiti di professionalità già previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161, siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in preferibilmente due o più di dette aree di competenza di seguito indicate:

- Conoscenza del settore bancario e delle tecniche di gestione e dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario
- Esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale: acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche
- Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario
- Competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario

B) Requisiti di onorabilità

Decreto 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione

Art. 5 - Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6 - Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 2382 cc - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

C) Requisiti di indipendenza

Art. 10.3 dello Statuto di Banca Sistema

10.3 Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e ogni altro requisito previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, almeno tre amministratori, e comunque un numero di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa pro tempore vigente, devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Società abbia aderito.

Art. 26 TUB - Esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5.

5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

Art. 147-ter, comma 4, TUF

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

148, comma 3, TUF

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo 766;

- coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3 – Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Commento

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e non esecutivi: l'amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio.

In particolare, gli amministratori non esecutivi, non essendo coinvolti in prima persona nella gestione operativa dell'emittente, possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione.

Negli emittenti con azionariato diffuso l'aspetto più delicato consiste nell'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti. In tali emittenti, quindi, prevale un'esigenza di autonomia nei confronti degli amministratori esecutivi.

Negli emittenti con proprietà concentrata, o dove sia comunque identificabile un gruppo di controllo, pur continuando a sussistere la problematica dell'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con quelli degli azionisti, emerge altresì l'esigenza che alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo o comunque in grado di esercitare un'influenza notevole. La qualificazione dell'amministratore non esecutivo come indipendente non esprime un giudizio di valore, bensì indica una situazione di fatto: l'assenza, come recita il principio, di relazioni con l'emittente, o con soggetti ad esso legati, tali da condizionare attualmente, per la loro importanza da valutarsi in relazione al singolo soggetto, l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell'operato del management.

Nei criteri applicativi sono indicate alcune delle più comuni fattispecie sintomatiche di assenza di indipendenza. Esse non sono esaustive, né vincolanti per il consiglio di amministrazione, che potrà adottare, ai fini delle proprie valutazioni, criteri aggiuntivi o anche solo parzialmente diversi da quelli sopra indicati, dandone adeguata e motivata comunicazione al mercato. Il collegio sindacale,

nell'ambito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, è chiamato a verificare la corretta applicazione dei criteri adottati dal consiglio e delle procedure di accertamento da esso utilizzate. Tali procedure fanno riferimento alle informazioni fornite dai singoli interessati o comunque a disposizione dell'emittente, non essendo richiesta a quest'ultimo un'apposita attività di indagine volta a individuare eventuali relazioni rilevanti.

La non tassatività delle ipotesi indicate nei criteri applicativi implica la necessità di prendere in esame anche ulteriori fattispecie, non espressamente contemplate, che potrebbero apparire comunque idonee a compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

Ad esempio, la titolarità di una partecipazione azionaria (diretta o indiretta) di entità tale da non determinare il controllo o l'influenza notevole sull'emittente e non assoggettata a un patto parasociale potrebbe essere ritenuta idonea a pregiudicare, in particolari circostanze, l'indipendenza dell'amministratore.

La nomina di un amministratore indipendente dell'emittente in società controllanti o controllate non comporta di per sé la perdita della qualifica di indipendente: in tali casi, si dovrà prestare attenzione – tra l'altro – al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore; appare peraltro necessario valutare caso per caso l'entità degli eventuali compensi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di tali incarichi.

Gli esponenti di rilievo di una società che controlla l'emittente o da esso controllata (se avente rilevanza strategica) o sottoposta a comune controllo potrebbero essere considerati non indipendenti a prescindere dall'entità dei relativi compensi, in ragione dei compiti loro affidati. Anche in questo caso il consiglio di amministrazione è chiamato a una valutazione sostanziale: così, ad esempio, l'amministratore che sia, o sia stato, investito della carica di presidente non esecutivo in una controllante o controllata potrebbe essere considerato indipendente nell'emittente, laddove egli avesse ricevuto tale incarico in quanto "super partes"; viceversa, potrebbe risultare non indipendente un amministratore che, anche in assenza di formali deleghe, svolga di fatto un ruolo guida nella definizione delle strategie dell'emittente, di una società controllante o di una società controllata avente rilevanza strategica o ricopra l'incarico di presidente di un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente.

Per quanto riguarda le relazioni commerciali, finanziarie e professionali intrattenute, anche indirettamente, dall'amministratore con l'emittente o con altri soggetti ad esso legati, il Comitato non ritiene utile indicare nel Codice precisi criteri sulla base dei quali debba essere giudicata la loro rilevanza. Si richiede all'emittente di dare trasparenza al mercato sui criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione dovrebbe valutare tali relazioni in base alla loro significatività, sia in termini assoluti che con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'interessato. Assume rilievo, inoltre, l'eventuale pattuizione a favore dell'amministratore (o dei soggetti ad esso legati) di condizioni economiche o contrattuali non allineate a quelle di mercato. Peraltro il fatto che la relazione sia regolata a condizioni di mercato non comporta di per sé un giudizio di indipendenza, essendo comunque necessario, come già detto, valutare la rilevanza del rapporto.

Dovrebbero essere prese in considerazione anche quelle relazioni che, sebbene non significative dal punto di vista economico, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'interessato o attengano ad importanti operazioni dell'emittente (si pensi al caso della società, o del professionista, che assuma un ruolo importante in un'operazione di acquisizione o di quotazione).

Sul piano soggettivo, possono anche venire in considerazione, oltre alle relazioni direttamente intrattenute con gli esponenti di rilievo (dell'emittente, delle società dallo stesso controllate e dei

soggetti controllanti), quelle intrattenute con soggetti comunque riconducibili a tali esponenti, come ad esempio le società da essi controllate.

Il Comitato ritiene che, in particolari ipotesi, possa assumere rilevanza anche l'esistenza di relazioni diverse da quelle economiche. Ad esempio, negli emittenti a controllo pubblico, l'eventuale attività politica svolta in via continuativa da un amministratore potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione della sua indipendenza. Non rilevano, comunque, i cosiddetti rapporti di cortesia.

Anche per la definizione dei rapporti di natura "familiare" è opportuno affidarsi al prudente apprezzamento del consiglio di amministrazione, che potrebbe considerare non rilevante, tenuto conto delle circostanze di fatto, l'esistenza di un rapporto anche stretto di parentela o affinità. In linea di principio, dovrebbero essere giudicati come non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente.

La struttura usuale degli organi amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come non esecutivi e indipendenti anche amministratori membri del comitato esecutivo dell'emittente, in quanto ad essi non sono attribuiti poteri individuali di gestione.

Una diversa valutazione risulta, tuttavia, opportuna quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente o determini un notevole incremento del relativo compenso rispetto a quello degli altri amministratori non esecutivi.

Il Comitato ritiene che la presenza in consiglio di amministratori qualificabili come indipendenti sia la soluzione più idonea per garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. In tal senso, nel corretto esercizio dei diritti di nomina degli amministratori, è possibile che gli amministratori indipendenti vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo. D'altra parte, la circostanza che un amministratore sia espresso da uno o più azionisti di minoranza non implica, di per sé, un giudizio di indipendenza di tale amministratore: questa caratteristica va verificata in concreto, secondo i principi e i criteri sopra delineati.

Gli amministratori indipendenti si riuniscono ai sensi del criterio 3.C.6. tenendo riunioni convocate ad hoc. Le riunioni degli amministratori indipendenti sono da intendersi come riunioni separate e diverse dalle riunioni dei comitati consiliari.



ALLEGATO C
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI PROFESSIONALITA',
ONORABILITA' E INDIPENDENZA

OMISSIS

ALLEGATO D

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCA SISTEMA

1. DETERMINAZIONE DI UN LIMITE FISSO AL NUMERO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN SOCIETÀ AL DI FUORI DEL GRUPPO BANCA SISTEMA

1. Amministratore Delegato

- nessun ulteriore incarico esecutivo, ad eccezione degli incarichi in società, diverse da società quotate, società bancarie, assicurative, finanziarie o di rilevanti dimensioni, direttamente o indirettamente controllate dall'Amministratore Delegato o in società del Gruppo Banca Sistema
- non più di 2 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate, in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di [7] incarichi complessivi

2. Presidente

- nessun incarico esecutivo in società quotate, società bancarie, assicurative, finanziarie o di rilevanti dimensioni, ad eccezione degli incarichi in società, diverse da società quotate, società bancarie, assicurative, finanziarie o di rilevanti dimensioni, direttamente o indirettamente controllate dal Presidente, o in società del Gruppo Banca Sistema
- non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società quotate, in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di [7] incarichi complessivi

3. Amministratore non esecutivo

- non più di 2 incarichi esecutivi, ad eccezione degli incarichi in società, diverse da società quotate, società bancarie, assicurative, finanziarie o di rilevanti dimensioni, direttamente o indirettamente controllate dall'Amministratore non esecutivo o in società del Gruppo Banca Sistema
- non più di 5 incarichi esecutivi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di 7 incarichi non esecutivi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni
- non più di [7] incarichi complessivi

Note esplicative

A) Per incarichi esecutivi si intendono le seguenti cariche:

- Amministratore munito di deleghe gestionali
- Membro del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Gestione
- Direttore Generale

B) Per incarichi non esecutivi o di controllo si intendono le seguenti cariche:

- Membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe gestionali
- Membro del Consiglio di Sorveglianza
- Membro del Collegio Sindacale

C) Per il Presidente e l'Amministratore Delegato si esclude la possibilità di assumere la carica di membro di un Collegio Sindacale

D) Più incarichi di amministrazione, direzione e controllo all'interno dello stesso Gruppo, fino ad un massimo di 4 si considerano in ogni caso equivalenti ad 1 incarico esecutivo in società quotate e in

società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni; se superiori a 4 si considerano equivalenti a 2 incarichi esecutivi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni

E) Per società di notevoli dimensioni si intendono le società con:

- un ammontare di ricavi consolidati superiore a 500 milioni di Euro

ovvero

- un numero di dipendenti superiore a 500

F) Oltre alle altre incompatibilità previste dalla legge, rimane ferma la regola dell'incompatibilità con cariche di natura politica o sindacale.

2. PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI NOMINA E SUPERAMENTO DEL LIMITE AL NUMERO DEGLI INCARICHI

A) I candidati alla nomina di Consigliere di Banca Sistema devono fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti. Successivamente alla nomina, i Consiglieri, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società per le quali è previsto il limite al cumulo degli incarichi dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

B) Se la nomina riguarda un incarico in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, il Comitato per le Nomine dovrà esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità di tale nomina con la carica di amministratore di Banca Sistema, ferma restando la necessità dell'autorizzazione assembleare per l'assunzione della carica di amministratore o di direttore generale in società concorrenti prevista dall'art. 2390 cod. civ.

C) In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell'interesse della Banca, invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

D) Per le nomine nelle società del Gruppo Banca Sistema o per la designazione nelle società partecipate da Banca Sistema, il Consiglio di Amministrazione dovrà preventivamente valutare il rispetto del limite degli incarichi e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, assumere le conseguenti determinazioni.



ALLEGATO E
QUESTIONARIO PER VERIFICHE INTERLOCKING

OMISSIS



ALLEGATO F
REGOLAMENTI DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

OMISSIS